SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

Università di Verona

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. **7.**

Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della citata direttiva 96/92/CE, ed in particolare l'articolo 1 che attribuisce al Ministero delle attività produttive la tutela della sicurezza e dell'economicità del sistema elettrico nazionale;

Tenuto conto che le attuali previsioni sulla crescita del fabbisogno nazionale di energia elettrica e sulla disponibilità di potenza di generazione segnalano una situazione di imminente incompatibilità con la salvaguardia della sicurezza di esercizio del sistema elettrico, rendendo pertanto necessario il rafforzamento urgente del parco di generazione al fine di evitare crisi ed interruzioni della fornitura di energia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per garantire la sicurezza del sistema, evitando interruzioni del servizio e crisi nella fornitura di energia elettrica, anche mediante misure di carattere transitorio, valide per superare l'attuale situazione di emergenza;

Considerata, in relazione ai tempi minimi necessari per la realizzazione di nuovi impianti, non più differibile l'adozione di norme per accelerare tali realizzazioni ed assicurare, su tutto il territorio nazionale, la fornitura di un servizio pubblico essenziale, necessario per salvaguardare lo sviluppo economico del Paese, nonché l'attuale livello qualitativo di vita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

1. Al fine di evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della VIA, le opere di cui al presente articolo sono equiparate a quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. L'autorizzazione, per la quale nei tempi previsti per il procedimento deve essere sentito l'ente locale competente, ha effetto di variante degli

strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, se le modificazioni relative sono state previste ed evidenziate nel progetto approvato.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.

5. Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l'efficacia dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0027

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Manolache Nicoleta Necula di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Manolache Nicoleta Necula ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Manolache Nicoleta Necula,

nata a Maicanesti (Romania) il giorno 7 giugno 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Manolache Nicoleta Necula è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00580

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Valderrama Liliana Esther di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valderrama Liliana Esther ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1993 presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Valderrama Liliana Esther, nata a La Libertad (Perù) il giorno 13 ottobre 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Valderrama Liliana Esther è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00581

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ionita Butucianu Jenica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ionita Butucianu Jenica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Focsani (Romania) dalla sig.ra Ionita Butucianu Jenica, nata a Vulturu (Romania) il giorno 30 aprile 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ionita Butucianu Jenica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00582

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Huaman Gomez Nelly di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Huaman Gomez Nelly ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1990 presso l'Università de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Huaman Gomez Nelly, nata a Junin (Perù) il giorno 9 dicembre 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Huaman Gomez Nelly è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00583

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Doarà Chiosa Verginia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Doarà Chiosa Verginia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Valcea (Romania) dalla sig.ra Doarà Chiosa Verginia, nata a Horezu (Romania) il giorno 5 ottobre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Doarà Chiosa Verginia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00584

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lichi Luminita Mioara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lichi Luminita Mioara ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Lichi Luminita Mioara, nata a Moinesti (Romania) il giorno 15 febbraio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lichi Luminita Mioara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00585

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tagla Andreea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tagla Andreea ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Tagla Andreea, nata a Bucarest (Romania) il giorno 12 agosto 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tagla Andreea è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00586

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Fiedorek Elzbieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Fiedorek Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto professionale per infermieri di Bilgoraj (Polonia) dalla sig.ra Fiedorek Elzbieta nata a Frampol (Polonia) il giorno 13 agosto 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Fiedorek Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00595

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ramirez Castro Maria Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ramirez Castro Maria Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1995 presso l'Università Peruana Cayetano

Heredia di Lima (Perù) dalla sig.ra Ramirez Castro Maria Elena nata a Ayacucho (Perù) il giorno 13 luglio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ramirez Castro Maria Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00596

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tanasache Andone Magda Gabriella di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tanasache Andone Magda Gabriella ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Tanasache Andone Magda Gabriella nata a Galati (Romania) il giorno 11 agosto 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tanasache Andone Magda Gabriella è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00597

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Brou Aya Valerienne di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Brou Aya Valerienne ha chiesto il riconoscimento del titolo di infirmières et sages-femmes conseguito in Costa d'Avorio, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infirmières et sages-femmes conseguito nell'anno 1983 presso la Scuola nazionale di infermieri di Abidjan (Costa d'Avorio) dalla sig.ra Brou Aya Valerienne nata a Abidjan (Costa d'Avorio) il giorno 15 settembre 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Brou Aya Valerienne è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00598

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Anampa Dante Luis di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Anampa Dante Luis ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciado en enfermeria conseguito nell'anno 1990 presso l'Università di San Martin de Porres di Lima (Perù) dal sig. Anampa Dante Luis nato a Ica (Perù) il giorno 14 dicembre 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Anampa Dante Luis è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00599

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ancy Jose di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ancy Jose ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola per infermieri professionali «Viswavani» Nandyal, Andhra - Pradesh (India) dalla sig.ra Ancy Jose, nata a Mallayattoor, Kerala (India) il giorno 1º maggio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ancy Jose è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00544

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Michale Nancy di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Michale Nancy ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery conseguito nell'anno 1996 presso l'istituzione denominata St. Theresa's School of Nursing, Hyderabad, Andhra Pradesh (India) dalla sig.ra Michale Nancy, nata a Venappara (India) il giorno 25 maggio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Michale Nancy è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00545

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gorczyca Jolanta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gorczyca Jolanta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto professionale per infermieri di Bilgoraj (Polonia) dalla sig.ra Gorczyca Jolanta, nata a Krasnystaw (Polonia) il giorno 15 febbraio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gorczyca Jolanta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00546

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Marku Mimoza di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marku Mimoza ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola superiore per infermieri «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dalla sig.ra Marku Mimoza, nata a Shkoder (Albania) il giorno 29 ottobre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Marku Mimoza è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00547

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Snigur Maria Constantin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Snigur Maria Constantin ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica moldova, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1991 presso la Scuola di medicina di Bender (Repubblica moldova) dalla sig.ra Snigur Maria Constantin, nata a Hincesti-Nemteni (Repubblica moldova) il giorno 18 settembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Snigur Maria Constantin è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00548

DECRETO 14 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Adala Emna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Adala Emna ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 2000 dalla sig.ra Adala Emna, nata a Tataouine (Tunisia) il giorno 2 gennaio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Adala Emna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00600

DECRETO 14 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mahdhaoui Charguia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mahdhaoui Charguia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dalla sig.ra Mahdhaoui Charguia, nata a Beni Khadech (Tunisia) il giorno 6 agosto 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mahdhaoui Charguia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00601

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Nord Transport», in Olbia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, concernente il regolamento per la semplificazione del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria della società cooperativa «Nord Transport», con sede in Olbia, datato 22 giugno 1987, concernente lo scioglimento anticipato della società con nomina del liquidatore nella persona del dott. Aldo Pintus, nato a Semestene l'11 maggio 1934 e residente in Sassari in via Paglietti, 2;

Visto il verbale di mancata ispezione alla predetta cooperativa, datato 5 luglio 2001, nel quale l'ispettore incaricato dichiara, che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il mandato e non si rende disponibile agli accertamenti ispettivi disposti dalla direzione provinciale del lavoro di Sassari;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, al fine di regolarizzare lo svolgimento della liquidazione;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 settembre 2001;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Polo, nato a Sassari il 6 marzo 1936, ivi residente in via Oriani, 3, è nominato liquidatore della società cooperativa «Nord Transport», con sede in Olbia, in sostituzione del dott. Pintus Aldo.

Sassari, 14 gennaio 2002

Il direttore provinciale: MASSIDDA

02A01045

MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 gennaio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Mediterranea 84», in San Marzano sul Sarno, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società «La Mediterranea 84» con sede in San Marzano sul Sarno (Salerno);

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Mediterranea 84», con sede in San Marzano sul Sarno (Salerno), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e i signori:

1) dott. Armando De Bonis, nato a Luzzi (Cosenza) il 20 aprile 1957, domiciliato in via Clelia, Roma;

2) dott. Franco Di Comite, nato a Salerno il 28 novembre 1949, domiciliato in via Luigi Cacciatore n. 7, Salerno;

3) dott. Silvio De Simone, nato a Napoli l'11 febbraio 1960, domiciliato in via Monte di Dio n. 4, Napoli,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001 n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A01157

DECRETO 10 gennaio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricoop - Soc. Coop. a r.l.», in Moresco, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 10 luglio 2001, effettuata nei confronti della società cooperativa «Agricoop - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Moresco (Ascoli Piceno), codice fiscale n. 00511100448, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricoop - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Moresco (Ascoli Piceno), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e i signori:

1) il dott. Ricci Giancarlo, nato ad Ascoli Piceno il 18 ottobre 1951, domiciliato in Ancona, corso Garibaldi, 144;

2) l'avv. Domenico Talarico, nato a Catanzaro il 27 maggio 1964, domiciliato in viale Parioli, 54, Roma;

3) l'avv. Stefano Franzì, nato a Trento il 3 novembre 1952, domiciliato a Roma, via Alessandro Torlonia, 39,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001 n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A01112

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 agosto 2001.

Installazione del sistema di rilevazione satellitare a bordo dei motopescherecci.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito comune della pesca;

Visto il regolamento n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997 con il quale è stato sancito l'obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari aventi determinate caratteristiche di lunghezza;

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Considerata la particolare difficoltà di verificare l'effettiva permanenza in mare delle unità, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del regolamento n. 686/97;

Considerato altresì, che la localizzazione satellitare costituisce un importante fattore per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Ritenuto opportuno estendere l'utilizzo del sistema di controllo satellitare anche alle unità uguali o inferiori ai 24 metri di lunghezza fuori tutto;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

1. L'installazione del sistema di controllo satellitare di cui al regolamento n. 686/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997 riguarda tutte le unità che superano i 24 m di lunghezza fuori tutto.

Art. 2.

1. Per le unità di lunghezza fuori tutto compresa tra i 12 metri ed i 24 metri l'installazione del sistema di rilevazione satellitare è obbligatoria per accedere alle agevolazioni previste per le misure di ammodernamento e ristrutturazione della flotta nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2792/99 del Consiglio, del 17 dicembre 1999.

Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo per la sua registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNO

02A01147

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 16 gennaio 2002.

Integrazioni alle disposizioni di contabilità e di bilancio dei fondi pensione.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 16, comma 2, del citato decreto 21 aprile 1993, n. 124, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema della previdenza complementare;

Visto il successivo art. 17, comma 2, lettera *g)*, del medesimo decreto 21 aprile 1993, n. 124, il quale attribuisce alla Commissione di vigilanza la competenza ad indicare i criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività, a fornire disposizioni per la tenuta delle scritture contabili prevedendo, tra l'altro, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;

Vista la propria delibera del 17 giugno 1998, relativa al bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilità;

Visti i decreti legislativi 18 febbraio 2000, n. 47, e 12 aprile 2001, n. 168, che hanno modificato, tra l'altro, la disciplina fiscale applicabile ai fondi pensione;

Considerata la necessità, derivante dal nuovo sistema di tassazione dei fondi pensione, di fornire un'autonoma rappresentazione contabile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;

Delibera:

È approvato l'unito documento concernente integrazioni alle disposizioni di contabilità e di bilancio dei fondi pensione.

La presente delibera e l'unito documento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.

Roma, 16 gennaio 2002

Il presidente: FRANCARIO

ALLEGATO

IL BILANCIO DEI FONDI PENSIONE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ: INTEGRAZIONI. «RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI».

Le presenti disposizioni integrano e sostituiscono, laddove incompatibili, quelle precedentemente dettate nella delibera del 17 giugno 1998 «Il bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilità» relative ai fondi operanti in regime di contribuzione definita istituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Le stesse si applicano a partire dalla redazione dei bilanci relativi all'esercizio 2001.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (1° gennaio 2001) la disciplina fiscale applicabile ai fondi pensione prevedeva che, a fronte di una tassazione dei redditi di capitale direttamente alla fonte, i fondi pensione fossero soggetti a tassazione a mezzo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di ammontare fisso (dieci milioni di lire, ridotti a cinque milioni di lire per i primi cinque periodi di imposta dalla data di costituzione).

Poiché la voce relativa all'imposta sostitutiva rivestiva rilevanza limitata, alla stessa non era stata attribuita autonoma evidenziazione prevedendone l'inserimento, nel conto economico, all'interno della sezione relativa alla gestione amministrativa per i fondi negoziali e nell'ambito degli oneri di gestione per i fondi aperti.

Nel nuovo sistema di tassazione dei fondi pensione, introdotto dal citato decreto legislativo, le modifiche attribuiscono la qualifica al fondo pensione di soggetto cosiddetto «lordista»: i fondi pensione non sono più sottoposti, in generale e salvo limitate eccezioni, al prelievo alla fonte sui redditi di capitale percepiti, ma sono soggetti all'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che viene ora commisurata all'11 per cento sul risultato netto maturato (a fini fiscali) in ciascun periodo di imposta.

Nel caso in cui il risultato della gestione del fondo è negativo la normativa prevede che tale risultato negativo possa essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale; inoltre il risultato negativo può essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

Le modificazioni del quadro normativo hanno reso necessario prevedere, anche al fine di garantire una migliore comparabilità dei risultati, una rappresentazione autonoma e più puntuale della predetta imposta.

In particolare:

a) gli schemi dei rendiconti della fase di accumulo dei fondi pensione negoziali a contribuzione definita (sia quelli sintetici, sia quelli di dettaglio previsti nella nota integrativa) sono modificati nel seguente modo:

nello stato patrimoniale, tra le attività si aggiunge la voce «50 - Crediti di imposta» e tra le passività la voce «50 - Debiti di imposta»;

nel conto economico viene inserito il saldo intermedio «70 - Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(50)+(60)»; la voce relativa all'imposta sostitutiva, che può assumere segno positivo o negativo, e che, precedentemente, era inclusa nel dettaglio del saldo della gestione amministrativa, trova autonoma evidenziazione con il numero «80»; la variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni è calcolata come somma algebrica delle voci (70) e (80);

b) gli schemi dei rendiconti della fase di accumulo dei fondi pensione aperti a contribuzione definita sono modificati nel seguente modo:

nello stato patrimoniale, tra le attività si aggiunge la voce «30 - Crediti di imposta» e tra le passività la voce «40 - Debiti di imposta»;

nel conto economico viene inserito il saldo intermedio «40 - Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30)»; la voce relativa all'imposta sostitutiva, che può assumere segno positivo o negativo, e che, precedentemente, era inclusa negli oneri di gestione, trova autonoma evidenziazione con il numero «50»; la variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni è calcolata come somma algebrica delle voci (40) e (50);

c) nella nota integrativa (sia dei fondi pensione negoziali che dei fondi pensione aperti) andrà descritto l'eventuale esercizio della facoltà, previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, di computare in diminuzione del risultato della gestione risultati negativi di esercizi precedenti della stessa linea di investimento o di altre linee di investimento dello stesso fondo, nonché di trasferire ad altre linee di investimento dello stesso fondo i risultati negativi dell'esercizio;

d) nel prospetto della composizione e del valore del patrimonio (sia dei fondi pensione negoziali che dei fondi pensione aperti) vengono effettuate integrazioni e modificazioni coerenti con quelle previste per i summenzionati schemi.

FONDI PENSIONE NEGOZIALI A CONTRIBUZIONE DEFINITA. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Lo stato patrimoniale

	ATTIVITA'	T	T-1
	FASE DI ACCUMULO		
10	Investimenti diretti		
20	Investimenti in gestione		
30	Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali		
40	Attività della gestione amministrativa		
50	Crediti di imposta		
	TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO		
	FASE DI EROGAZIONE		

	TOTALE ATTIVITA' FASE DI EROGAZIONE		

	PASSIVITA'	T	T-1
	FASE DI ACCUMULO		
10	Passività della gestione previdenziale		
20	Passività della gestione finanziaria		
30	Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali		
40	Passività della gestione amministrativa		
50	Debiti di imposta		
	TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO		
100	Attivo netto destinato alle prestazioni		
	FASE DI EROGAZIONE		

	TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE		
	CONTI D'ORDINE		

Il conto economico

		T	T-1
	FASE DI ACCUMULO		
10	**Saldo della gestione previdenziale**		
20	**Risultato della gestione finanziaria diretta**		
30	**Risultato della gestione finanziaria indiretta**		
40	**Oneri di gestione**		
50	**Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40)**		
60	**Saldo della gestione amministrativa**		
70	**Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(50)+(60)**		
80	**Imposta sostitutiva**		
	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80)		
	FASE DI EROGAZIONE		

FONDI PENSIONE NEGOZIALI A CONTRIBUZIONE DEFINITA. IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO

Lo stato patrimoniale - fase di accumulo

		T		T-1	
10	**Investimenti diretti**				
	a) Azioni e quote di società immobiliari				
	b) Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi				
	c) Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi				
20	**Investimenti in gestione**				
	a) Depositi bancari				
	b) Crediti per operazioni pronti contro termine				
	c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali				
	d) Titoli di debito quotati				
	e) Titoli di capitale quotati				
	f) Titoli di debito non quotati				
	g) Titoli di capitale non quotati				
	h) Quote di O.I.C.R.				
	i) Opzioni acquistate				
	l) Ratei e risconti attivi				
	m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione				
	n) Altre attività della gestione finanziaria				
30	**Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali**				
40	**Attività della gestione amministrativa**				
	a) Cassa e depositi bancari				
	b) Immobilizzazioni immateriali				
	c) Immobilizzazioni materiali				
	d) Altre attività della gestione amministrativa				
50	**Crediti di imposta**				
	TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO				

		T		T-1	
10	**Passività della gestione previdenziale**				
	a) Debiti della gestione previdenziale				
20	**Passività della gestione finanziaria**				
	a) Debiti per operazioni pronti contro termine				
	b) Opzioni emesse				
	c) Ratei e risconti passivi				
	d) Altre passività della gestione finanziaria				
30	**Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali**				
40	**Passività della gestione amministrativa**				
	a) TFR				
	b) Altre passività della gestione amministrativa				
50	**Debiti di imposta**				
	TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO				
100	**Attivo netto destinato alle prestazioni**				
	CONTI D'ORDINE				

Il conto economico - fase di accumulo

		T		T-1	
10	**Saldo della gestione previdenziale**				
	a) Contributi per le prestazioni				
	b) Anticipazioni				
	c) Trasferimenti e riscatti				
	d) Trasformazioni in rendita				
	e) Erogazioni in forma di capitale				
	f) Premi per prestazioni accessorie				
20	**Risultato della gestione finanziaria diretta**				
	a) Dividendi				
	b) Utili e perdite da realizzo				
	c) Plusvalenze / Minusvalenze				
30	**Risultato della gestione finanziaria indiretta**				
	a) Dividendi e interessi				
	b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie				
	c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli				
	d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine				
	e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione.				
40	**Oneri di gestione**				
	a) Società di gestione				
	b) Banca depositaria				
50	**Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40)**				
60	**Saldo della gestione amministrativa**				
	a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi				
	b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi				
	c) Spese generali ed amministrative				
	d) Spese per il personale				
	e) Ammortamenti				
	f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione				
	g) Oneri e proventi diversi				
70	**Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(50)+(60)**				
80	**Imposta sostitutiva**				
	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80)				

FONDI PENSIONE APERTI A CONTRIBUZIONE DEFINITA.
IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO

Lo stato patrimoniale - fase di accumulo

		T		T-1	
10	**Investimenti**				
	a) Depositi bancari				
	b) Crediti per operazioni pronti contro termine				
	c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali				
	d) Titoli di debito quotati				
	e) Titoli di capitale quotati				
	f) Titoli di debito non quotati				
	g) Titoli di capitale non quotati				
	h) Quote di O.I.C.R.				
	i) Opzioni acquistate				
	l) Ratei e risconti attivi				
	m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione				
	n) Altre attività della gestione finanziaria				
20	**Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali**				
30	**Crediti di imposta**				
	TOTALE ATTIVITA'				
10	**Passività della gestione previdenziale**				
	a) Debiti della gestione previdenziale				
20	**Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali**				
30	**Passività della gestione finanziaria**				
	a) Debiti per operazioni pronti contro termine				
	b) Opzioni emesse				
	c) Ratei e risconti passivi				
	d) Altre passività della gestione finanziaria				
40	**Debiti di imposta**				
	TOTALE PASSIVITA'				
100	**Attivo netto destinato alle prestazioni**				
	CONTI D'ORDINE				

Il conto economico - fase di accumulo

		T		T-1	
10	**Saldo della gestione previdenziale**				
	a) Contributi per le prestazioni				
	b) Anticipazioni				
	c) Trasferimenti e riscatti				
	d) Trasformazioni in rendita				
	e) Erogazioni in forma di capitale				
	f) Premi per prestazioni accessorie				
20	**Risultato della gestione finanziaria**				
	a) Dividendi e interessi				
	b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie				
	c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli				
	d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine				
	e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione.				
30	**Oneri di gestione**				
	a) Società di gestione				
40	**Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30)**				
50	**Imposta sostitutiva**				
	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)				

02A01044

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 2002.

Modificazioni dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 7 ottobre 1994, n. 6435, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1994, con cui è stato emanato lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Verona;

Visto il decreto rettorale n. 11448 del 23 giugno 2000 con cui sono state emanate alcune modifiche allo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Verona;

Visto in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *g)*, del medesimo che individua nel senato accademico in composizione allargata l'organo preposto alla revisione dello statuto;

Visti i provvedimenti in data 9 gennaio 2001 e del 20 novembre 2001 del senato accademico in composizione allargata di approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, di alcune modifiche dello statuto di autonomia;

Vista la nota prot. n. 3312 del 13 dicembre 2001 con cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica che le proposte di modifica allo statuto di autonomia sono esenti da rilievi sia di merito che di legittimità, autorizzando l'Ateneo a provvedere ai successivi adempimenti;

Considerato che si è utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche proposte;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Verona:

Art. 7.

Altre attività formative e culturali

L'art. 7 è sostituito come segue:

«L'Università di Verona, anche in collaborazione con altre Università, con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, può:

a) istituire strutture per attività didattiche di interesse comune;

b) organizzare corsi di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, di aggiornamento professionale e c orsi di preparazione agli esami di Stato e all'esercizio delle professioni;

c) partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla fornitura di servizi e di corsi formativi e culturali;

d) promuovere attività di orientamento e di assistenza agli studenti avvalendosi delle competenze delle strutture didattiche anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria ed eventualmente con altri enti ed organismi esterni.».

Art. 15.

Elezione del rettore

Al comma 7 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Il rettore percepisce un'indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.».

Art. 16.

Pro-rettore e delegati

Al comma 2 è aggiunta la seguente nuova frase:

«Il pro-rettore percepisce un'indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione».

Al comma 3 è aggiunto il seguente nuovo periodo:

«Ai delegati del rettore può essere riconosciuta un'indennità fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, commisurata agli impegni effettivi che l'espletamento del mandato richiede.».

Art. 27.

Le facoltà

Il comma 2 è sostituito come segue:

«Sono organi delle facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà;

c) il consiglio di presidenza;

d) i consigli di corso di laurea;

e) i consigli di corso di diploma.».

Art. 28.

Il preside

Al comma 6 è aggiunto il nuovo seguente comma:

«Al preside è riconosciuta un'indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.».

Art. 31.

I consigli di corso di laurea e i consigli di corso di diploma universitario

L'art. 31 è sostituito come segue:

«Nelle facoltà che comprendono più corsi di laurea o che comprendono uno o più corsi di diploma universitario sono istituiti i consigli di corso di laurea e i consigli di corso di diploma. Il consiglio di corso di laurea deve essere istituito anche nelle facoltà con un solo corso di laurea, ad eccezione di quelle di nuova istituzione e fino al completamento del primo ciclo degli studi.

I consigli di corso di laurea e i consigli di corso di diploma hanno competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione dell'attività didattica, in conformità alle norme sulla legislazione universitaria e ai compiti ad essi delegati dal consiglio di facoltà. I consigli possono organizzare i corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici previsti dalle norme della legislazione universitaria.

I consigli di corso di laurea e i consigli di corso di diploma sono composti da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati, ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamenti per affidamento o supplenza, dai professori a contratto, dai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento in misura pari ad un quinto dei professori di ruolo afferenti ai consigli stessi, da tre rappresentanti degli studenti elevabili a cinque quando il numero degli iscritti al corso di laurea o di diploma supera duemila unità, da un rappresentante dei tecnici laureati e da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. Ai fini della determinazione del numero legale della seduta gli aventi diritto non strutturati nella facoltà, cui afferisce il consiglio di corso di laurea o di diploma, si computano solo se intervengono alla seduta stessa.

I consigli di corso di laurea e i consigli di corso di diploma eleggono i rispettivi presidenti fra i professori ordinari di ruolo secondo le stesse norme previste per l'elezione del preside di facoltà. I presidenti dei consigli sono nominati con decreto del rettore. I presidenti durano in carica tre anni e non possono essere rieletti più di una volta consecutiva. I presidenti convocano e presiedono i consigli, ne rendono esecutive le delibere e sovraintendono alle attività didattiche che fanno capo ai consigli medesimi.

Le facoltà stabiliscono il regolamento dei consigli di corso di laurea e dei consigli di corso di diploma universitario. Il regolamento prevede:

a) le procedure di convocazione e le norme di funzionamento dei consigli di corso di laurea e dei consigli di corso di diploma;

b) le modalità di attribuzione delle deleghe e il loro esercizio;

c) le norme che disciplinano le competenze comuni dei consigli di corso di laurea e dei consigli di corso di diploma;

d) l'istituzione di commissioni composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche.

Il regolamento di cui al precedente comma 5) prevede forme di raccordo funzionale o strutturale, ivi comprese riunioni congiunte, fra consigli di corso di laurea appartenenti alla facoltà.».

Art. 34.

Il direttore

Al comma 7 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Al direttore di dipartimento e al direttore di un centro di responsabilità, gestito secondo le norme giuscontabili cui sono assoggettati i dipartimenti, nel caso sia un docente, è riconosciuta un'indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.».

Art. 48.

Strutture attivate

L'art. 48 è sostituito come segue:

«Le strutture didattiche del vecchio ordinamento sono indicate nella tabella *A;*

Le strutture di ricerca sono elencate nella tabella *B*;

Le strutture didattiche istituite dall'anno accademico 2000/2001 sono indicate negli allegati al nuovo regolamento didattico di Ateneo.».

TABELLA *A*

STRUTTURE DIDATTICHE

La tabella *A* è sostituita come segue:

«*Facoltà di economia:*

laurea in economia e commercio;

laurea in economia bancaria;

diploma universitario in gestione delle imprese alimentari;

diploma universitario in commercio estero.

Facoltà di giurisprudenza:

laurea in giurisprudenza.

Facoltà di lettere e filosofia:

laurea in filosofia;

laurea in lettere.

Facoltà scienze della formazione:

laurea in scienze dell'educazione;

diploma universitario in servizio sociale;

laurea e diploma universitario in scienze motorie (interfacoltà).

Facoltà di lingue e letterature straniere:

laurea in lingue e letterature straniere.

Facoltà di medicina e chirurgia:

laurea in medicina e chirurgia;

laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

laurea e diploma universitario in scienze motorie (interfacoltà);

diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

diploma universitario di fisioterapista;

diploma universitario di infermiere;

diploma universitario di igienista dentale;

diploma universitario di ostetrico/a;

diploma universitario di tecnico audioprotesista;

diploma universitario di tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

scuola diretta a fini speciali di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico);

scuola di specializzazione in anatomia patologica;

scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

scuola di specializzazione in biochimica clinica;

scuola di specializzazione in cardiochirurgia;

scuola di specializzazione in cardiologia;

scuola di specializzazione in chirurgia generale I scuola (indirizzo chirurgia generale);

scuola di specializzazione in chirurgia generale II scuola (indirizzo chirurgia d'urgenza);

scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale;

scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica;

scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva;

scuola di specializzazione in chirurgia toracica;

scuola di specializzazione in chirurgia vascolare;

scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;

scuola di specializzazione in ematologia;

scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio;

scuola di specializzazione in fisiopatologia e terapia del dolore;

scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

scuola di specializzazione in genetica medica;

scuola di specializzazione in geriatria;

scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia;

scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva;

scuola di specializzazione in malattie infettive;

scuola di specializzazione in medicina del lavoro;

scuola di specializzazione in medicina dello sport;

scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione;

scuola di specializzazione in medicina interna;

scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni;

scuola di specializzazione in microbiologia e virologia;

scuola di specializzazione in nefrologia;

scuola di specializzazione in neurochirurgia;

scuola di specializzazione in neurologia;

scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile;

scuola di specializzazione in oftalmologia;

scuola di specializzazione in oncologia;

scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia;

scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria;

scuola di specializzazione in pediatria;

scuola di specializzazione in psichiatria;

scuola di specializzazione in radiologia;

scuola di specializzazione in urologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laurea in biotecnologie agro-industriali;

laurea in informatica;

diploma universitario in informatica;

diploma universitario in viticoltura ed enologia (interateneo con l'Università di Padova).».

TABELLA *B*

STRUTTURE DI RICERCA

La tabella *B* è sostituita come segue:

«dipartimento di anglistica;

dipartimento diritto dell'economia;

dipartimento di discipline storiche, artistiche e geografiche;

dipartimento di economie, società ed istituzioni:

dipartimento di filosofia;

dipartimento di germanistica e slavistica;

dipartimento di linguistica, letteratura e scienze della comunicazione;

dipartimento materno infantile e di biologia-genetica;

dipartimento di medicina clinica e sperimentale;

dipartimento di medicina e sanità pubblica;

dipartimento di patologia;

dipartimento di psicologia e antropologia culturale;

dipartimento di romanistica;

dipartimento scientifico e tecnologico;

dipartimento di scienze anestesiologiche e chirurgie specialistiche;

dipartimento di scienze biomediche e chirurgiche;

dipartimento di scienze chirurgiche e gastroenterologiche;

dipartimento di scienze dell'educazione;

dipartimento di scienze economiche;

dipartimento di scienze morfologico biomediche;

dipartimento di scienze neurologiche e della visione;

dipartimento di studi finanziari, industriali e tecnologici;

dipartimento di studi giuridici.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 8 gennaio 2002

Il rettore: MOSELE

02A01109

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651034/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.